



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 11 DEL 25/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	Emergenza COVID-19 - Chiusura dei cimiteri comunali ai visitatori - Proroga.
-----------------	--

### IL SINDACO

**VISTA** la propria precedente ordinanza n.9 del 14/03/2020;

**VISTO** il D.L.n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

**VISTO** il D.L.n.18/2020;

**VISTO** il DPCM del 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio COVID-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;

**VISTO** il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza covid 19;

**VISTO** l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

**VISTO** l'art.32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

**VISTO** il D.Lgs.n.1/2018 in materia di protezione civile;

**DATO ATTO** che il Comandante della Polizia Locale ha segnalato, a cimiteri aperti, che si verificano accessi da parte dei cittadini causando assembramenti vietati; ravvisato che il perdurare della situazione di emergenza sanitaria si è addirittura aggravato come si desume dal D.L.n.18/2020 e che le ragioni di precauzioni igienico sanitarie adottate nel contesto della chiusura dei cimiteri (luoghi di norma oggetto di accesso indistinto e frequente di visitatori) in relazione alla propria precedente ordinanza n.9/2020, inducono il sottoscritto all'adozione del presente atto in proroga, senza soluzione di continuità con quello precedente, perseguendo un imminente principio, latamente cautelare, a ragione delle criticità presenti;

**RITENUTO** che occorre vietare l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di Polizia Locale e Protezione Civile; ravvisato inoltre che gli spostamenti dei cittadini devono avvenire per le motivazioni rigorosamente previste in questo momento evitando eccezioni di qualunque tipo specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico non controllabili;

**VISTA** la L.n.241/1990;

## ORDINA

1. Fino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative nonché per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano e agli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio; sono consentite, in base a specifiche deroghe del sottoscritto, accessi ai suddetti ministri di culto anche per iniziative di carattere religioso per la pietà dei defunti purchè in assenza di assembramenti e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;
3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
4. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 3/04/2020; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

SINDACO  
**Massimo SERI**  
F.to digitalmente